



**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
PORTOSCUSO**

Piazzale del Porto - Loc. Portovesme — e-mail: cp-portoscuso@pec.mit.gov.it
Numero blu 1530 - Tel. 0781/509114

ORDINANZA n. (vedasi protocollazione elettronica)

**Interdizione circolazione banchina molo di sopraflutto e molo pescatori del porto di
Buggerru**

Il Capo del Circondario Marittimo di Portoscuso e Comandante del Porto di Portovesme,

VISTO il Rapporto di Servizio n° 3/2022 del 28/02/2022, relativo al sopralluogo effettuato in data 24 febbraio 2022 dal personale dipendente da questo Ufficio, inerente lo stato di precarietà in cui versa la pavimentazione della banchina del molo di sopraflutto del porto di Buggerru e l'assenza di ringhiere/parapetti sulla sommità del muro paraonde e del molo pescatori;

VISTA la propria ordinanza n° 18/2015 in data 26.06.2015, rubricata "Regolamento per la sicurezza del porto turistico di Buggerru";

TENUTO CONTO che le aree predette sono facilmente accessibili dalla viabilità cittadina e più precisamente dalla via dei Lidi e che risulta incompleta e/o mancante la segnaletica stradale di pericolo e divieto;

CONSIDERATA l'esigenza prioritaria, in capo all'Autorità Marittima, di porre in essere tutti quegli atti preordinati per tutelare la pubblica incolumità delle persone, l'integrità delle cose, nonché la sicurezza della circolazione nell'ambito portuale;

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art.59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

VISTI i testi vigenti del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495,

ORDINA

Art. 1

Fatti salvi i divieti stabiliti nel Regolamento per la sicurezza del porto turistico di Buggerru, richiamato nelle premesse, con decorrenza immediata, sono vietati l'accesso, il transito e la sosta di persone e veicoli sulla banchina del molo di sopraflutto del porto di Buggerru, come meglio individuato nella sotto riportata planimetria, parte integrante della presente Ordinanza.

Sono esclusi da tale divieto il personale ed i veicoli del Corpo delle Capitanerie di Porto e delle Forze di Polizia, nonché il personale ed i veicoli delle Amministrazioni Pubbliche in genere, in ragione del loro ufficio. Sono parimenti esclusi dal divieto di cui sopra il personale ed i veicoli di eventuali Ditte incaricate della manutenzione della banchina e/o degli arredi portuali ivi ubicati.

Art. 2

Fatti salvi i divieti stabiliti nel Regolamento per la sicurezza del porto turistico di Buggerru, richiamato nelle premesse, con decorrenza immediata, è interdetto l'accesso pedonale al muro paraonde del molo di sopraflutto del porto di Buggerru, come meglio individuato nella sotto riportata planimetria, parte integrante della presente Ordinanza.

Sono esclusi da tale divieto il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto e delle Forze di Polizia, nonché il personale delle Amministrazioni Pubbliche in genere, in ragione del loro ufficio. Sono parimenti esclusi dal divieto di cui sopra il personale di eventuali Ditte incaricate della manutenzione della banchina e/o degli arredi portuali ivi ubicati.

Art. 3

Fatti salvi i divieti stabiliti nel Regolamento per la sicurezza del porto turistico di Buggerru, richiamato nelle premesse, con decorrenza immediata, sono vietati l'accesso, il transito e la sosta di veicoli sul muro paraonde del molo pescatori del porto di Buggerru, come meglio individuato nella sotto riportata planimetria, parte integrante della presente Ordinanza.

Sono esclusi da tale divieto il veicoli del Corpo delle Capitanerie di Porto e delle Forze di Polizia, nonché i veicoli delle Amministrazioni Pubbliche in genere, in ragione del loro ufficio. Sono parimenti esclusi dal divieto di cui sopra i veicoli di eventuali Ditte incaricate della manutenzione della banchina e/o degli arredi portuali ivi ubicati.

Art. 4

E' compito dei soggetti indicati nell'art.37 del Nuovo Codice della Strada provvedere all'apposizione ed alla manutenzione della segnaletica stradale, derivante dalla presente Ordinanza.

Art. 5

Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza è punito ai sensi dell'art 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, ex art. 59 del Regolamento al Codice della Navigazione e l'inclusione nella pagina "ordinanze ed avvisi" del [sito istituzionale](#).-

Portoscuso, lì 28 febbraio 2022.

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Paolo Maria ONORI

Documento informatico firmato digitalmente ai
Sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n° 82

Firmato Digitalmente da/Signed by:

PAOLO MARIA ONORI

In Data/On Date:

lunedì 28 febbraio 2022 09:34:08

ALLEGATO PLANIMETRICO – PORTO TURISTICO DI BUGGERRU (SU)

